I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2475/70 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1970

che fissa il prezzo d'orientamento nel settore vinicolo per il periodo dal 16 dicembre 1970 al 15 dicembre 1971

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 prevede che ogni anno viene fissato un prezzo d'orientamento per ciascun tipo di vino da pasto rappresentativo della produzione comunitaria ;

considerando che i tipi di vino da pasto sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 945/70 (3) ;

considerando che i prezzi d'orientamento per i tipi di vino da pasto devono essere fissati a un livello equo per i produttori ; che per fissare questo livello occorre tener conto, da un lato, del reddito realizzato dai produttori durante la campagna viticola 1969/1970 e, dall'altro, della necessità di mantenere una relazione equilibrata tra i prezzi dei principali prodotti agricoli ;

considerando che i prezzi validi per il periodo dal 1° giugno al 15 dicembre 1970 sono stati fissati soltanto il 26 maggio 1970 dal regolamento (CEE) n. 946/70 (4) ; che gli elementi che sono stati presi in considerazione all'atto di tale fissazione non hanno subìto sensibili variazioni dopo il 1° giugno 1970 ; che è pertanto opportuno mantenere i prezzi d'orientamento al livello che era stato fissato per detto periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 16 dicembre 1970 al 15 dicembre 1971 il prezzo d'orientamento è fissato come segue :

1. 1,35 u.c. per grado/hl per il tipo di vino da pasto R I,
2. 1,24 u.c. per grado/hl per il tipo di vino da pasto R II,
3. 21,4 u.c. per hl per il tipo di vino da pasto R III,
4. 1,29 u.c. per grado/hl per il tipo di vino da pasto A I,
5. 27,9 u.c. per hl per il tipo di vino da pasto A II,
6. 31,9 u.c. per hl per il tipo di vino da pasto A III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. LEBER

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 114 del 27. 5. 1970, pag. 2.